

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CROCETTE BIKE - SARTEANO”

TITOLO I

Denominazione e sede

Art. 1 - COSTITUZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Crocette Bike - Sarteano”.

L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 2 – SEDE LEGALE

L'Associazione sportiva ha sede in Sarteano (SI) via San Rocco n. 2.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto.

TITOLO II

Scopo e oggetto sociale

Art. 4 - SCOPO

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Durante la vita dell'associazione non potranno esse distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

1. lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico del ciclismo nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
2. la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del ciclismo;
3. l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del ciclismo;
4. la promozione e la formazione di squadre di corridori per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
5. la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive-agonistiche.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del ciclismo, l'Associazione si propone inoltre di:

- a. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
- d. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento; corsi di formazione per operatori sportivi;
- e. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- g. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- h. pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
- i. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

TITOLO III

Soci

Art. 5 – SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

1. **Soci Fondatori;**
2. **Soci Effettivi;**
3. **Soci sostenitori:** per chi non pedala o lo fa molto saltuariamente, ma vuole comunque iscriversi all'associazione per condividere e partecipare alle attività svolte;
4. **Soci Junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'iscrizione dei soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee fino al raggiungimento della maggiore età;
5. **Soci Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 6 – AMMISSIONE SOCI

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile contro la cui decisione non è ammesso appello. I soci una volta ammessi pagano la quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con l'esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

1. osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
2. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare puntualmente le quote sociali stabilite;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
5. osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
6. possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione; pena la radiazione dall'Associazione.

Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI

La qualità di socio dà diritto:

1. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, purché in regola con la qualifica di socio;
2. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, purché in regola con la qualifica di socio;
3. a frequentare i locali sociali, a servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
4. a prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
5. a partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
6. a presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

Art. 9 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 10 – QUOTE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere il versamento delle seguenti quote sociali:

1. **Quota di iscrizione:** da versare una tantum al momento dell'acquisizione della qualifica di socio, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. **Quota annuale:** uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
3. **Quota straordinaria:** uguale per tutti i soci, stabilita dall'Assemblea Straordinaria per la copertura di spese eccezionali.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

ART. 11 – DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

1. per dimissioni volontarie;
2. per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento stabilito dal Consiglio Direttivo;
3. per inosservanza del presente Statuto;
4. per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze o di azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione; e comunque in tutti i casi in cui, con la sua condotta, costituisce ostacolo allo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.
5. qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie;
6. per radiazione;
7. per decesso;
8. per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea Straordinaria, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 12 – RICORSO DEI SOCI ESCLUSI

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 14 – SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

1. avvertimento;
2. ammonizione;
3. diffida;
4. sospensione a tempo illimitato;
5. radiazione.

TITOLO IV

Patrimonio e risorse economiche

Art. 15 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le risorse economiche dell'Associazione per il suo funzionamento e per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote e dai contributi degli associati;
2. dalle quote e dai contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
3. da contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
4. da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. da introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento

della pratica sportiva;

10. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Art. 17 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;

Art. 18 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

1. discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
2. per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
3. per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
4. per approvare eventuali regolamenti sociali.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
3. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di avviso nella sede sociale o con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

1. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 19 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni degli organi dell'Associazione sono basate sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Art. 20 – ELEGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
2. assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 21 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a undici componenti (possibilmente dispari), determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci che godono dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Il Consiglio Direttivo ha una durata di anni tre e può essere rieletto.

Si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
4. deliberare sull'accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione;
6. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
8. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
9. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
10. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
11. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
12. eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
13. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri con semplice richiesta scritta o verbale, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato. Decade dal Consiglio Direttivo il socio assente per tre sedute consecutive non giustificate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

1. quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del C.O.N.I. e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Art. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

1. provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
3. firma gli atti e ne delega la firma;
4. convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 23 – IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dello stesso.

Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

1. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
2. esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
3. assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige il verbale che verrà da lui firmato;
4. stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
5. è preposto, nelle Assemblee elettive, alla verifica dei poteri.

Art. 24 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Tutti i rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VI

Scioglimento e norme finali

Art. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Art. 27 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, il nome e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Federazione sportiva di appartenenza.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 6 di questo Statuto.

In caso di approvazione della delibera di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l'Associazione devolverà tutti

i beni residui ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Sarteano, 14 gennaio 2009

Il Segretario

Il Presidente
